



AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE

E LA PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO AREA ROMAGNA

C.F. 91278030373

CONTRATTO D'APPALTO SERVIZI

per l'esecuzione di: "INDAGINI GEOGNOSTICHE, CIG 6802073037, NELL'AMBITO DELL'APPALTO "ACCORDO MINISTERO - REGIONE - 2R9F008 - CONSOLIDAMENTO DEL MOVIMENTO FRANOSO INTERESSANTE LA STRADA DI CA' DI RAVAGLIA IN COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA (FC)" CUP E47B14000140003 per un importo complessivo lordo di Euro 19.970,87.

Sottoscrivono digitalmente la presente scrittura privata da considerarsi quale pubblico strumento ai sensi di legge, i Signori:

- Ing. Vannoni Mauro, nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 29.03.1954, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, codice fiscale 91278030373, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Servizio Area Romagna, autorizzato alla stipulazione dei contratti come previsto dalle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m., e n.702 del 16/05/2016, di seguito nel presente atto denominata semplicemente "stazione appaltante";

- Sig. ROSSI MARCO nato a RIMINI (RN) il 12/11/1969 residente in RIMINI (RN) in Via Ponte della Priula 3, C.F: RSSMRC69S12H294C, in qualità di socio amministratore della ditta denominata SOIL INVESTIGATION di Marco Rossi &

C. S.N.C., via Sartiano, n.1, 47863 Novafeltria (RN), C.F. e P.I. 02139670414, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola, di seguito nel presente atto denominata semplicemente "fornitore".

PREMESSO

- con determinazione dirigenziale n. 17171 del 03/11/2016 si è provveduto ad adottare la determina a contrarre relativa all'appalto di servizi: INDAGINI GEOGNOSTICHE nell'ambito dell'appalto: "ACCORDO MINISTERO - REGIONE - 2R9F008 - CONSOLIDAMENTO DEL MOVIMENTO FRANOSO INTERESSANTE LA STRADA DI CA' DI RAVAGLIA IN COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA (FC)" CUP E47B14000140003, che rappresenta una voce del quadro economico dell'intervento indicato, per un importo complessivo lordo di € 19.970,87;

- che con determinazione dirigenziale n. 8949 del 07/06/2017 si è provveduto all'aggiudicazione efficace del servizio di cui trattasi a favore del fornitore, tramite procedura di affidamento diretto, previa indagine di mercato, in applicazione dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.n.50/2016, della L.R. 28/2007 e della D.G.R. n. 2416/2008 e s.m.;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto del contratto

- La stazione appaltante concede al fornitore, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione del servizio di indagini geognostiche nell'ambito dell'appalto di lavori in epigrafe indicato, secondo le specifiche tecniche fissate nel Capitolato Speciale

d'Appalto di Servizi cui si rimanda, che possono riassumersi sommariamente in:

- esecuzione di sondaggi con perforazione a rotazione sia a carotaggio continuo che a distruzione del nucleo.
- fornitura e posa in opera entro i fori di sondaggio di tubi inclinometrici e piezometri a tubo aperto micorfessurati;
- prelievo di campioni indisturbati e prove di laboratorio quali analisi granulometriche, limiti di Atterberg, prove di taglio, ecc..

Articolo 2 - Ammontare del contratto

- L'importo contrattuale ammonta a Euro 14.527,98.
- L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A.
- Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice.

Articolo 3 - Termini di esecuzione del contratto

- Il tempo utile per ultimare tutti i servizi in appalto è fissato in giorni 40 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei servizi, che potrà avvenire sotto le riserve di legge nelle more della stipulazione del contratto.

Articolo 4 - Penale per i ritardi - Premio di accelerazione

- Nel caso di mancato rispetto del termine contrattuale è applicata una penale nella misura dell'1 per mille dell'importo contrattuale.
- Non è previsto alcun premio di accelerazione.

Articolo 5 - Oneri a carico del fornitore

- Il fornitore assume ai sensi dell'art. 3, L. n. 136/2010 e s.m.i. gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto in oggetto e a tal fine provvede ai sensi dell'art. 9, comma 2, pena la nullità non sanabile del contratto.
- Il fornitore si obbliga inoltre a garantire la tracciabilità finanziaria dei pagamenti



per tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nella realizzazione del servizio, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità. A tal fine il fornitore si obbliga ad effettuare i pagamenti a terzi, conseguenti e funzionali al presente contratto, attraverso il conto corrente dedicato e ad inserire nel bonifico il CUP e CIG relativi al presente contratto. Il mancato rispetto di quanto indicato nel presente comma, determina inadempimento grave del fornitore e pertanto sarà causa di risoluzione automatica del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile e ragione di risarcimento danni in misura pari al 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo il maggior danno. Il fornitore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia territorialmente competente per l'adozione delle conseguenti sanzioni amministrative.

- Il fornitore si impegna inoltre, ai sensi dell'art. 3, L. n. 136/2010 e s.m., a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al contratto pubblico in oggetto e nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, nonché a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

- Il fornitore si impegna a rispettare la normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30/06/2003, n. 196.

- Il fornitore ha l'obbligo di osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori in applicazione del D.Lgs.81/2008.

Articolo 7 - Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

- Il pagamento sarà liquidato in un'unica soluzione al termine delle attività previste ed a seguito del Certificato di regolare esecuzione.

- Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei servizi è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione dopo l'avvenuta acquisizione del documento unico di regolarità amministrativa (DURC).

- Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

- In applicazione del D.M. 3 aprile 2013 n. 55, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la P.A. ai sensi della L. 244/2007, il Codice Univoco Ufficio a cui indirizzare le fatture elettroniche relative al presente contratto è il seguente: XSTBX1. Il Codice di Impegno è 3998_2017.

Articolo 8 – Certificato di Regolare Esecuzione

- Il rilascio da parte del Responsabile del Procedimento su richiesta del Direttore dell'Esecuzione del Contratto del certificato di regolare esecuzione sulla conformità della prestazione eseguita alle prescrizioni tecniche e contrattuali è redatto, previa verifica, nel termine di 30 giorni dalla data della consegna delle risultanze dei servizi effettuati. Si applica l'art. 102 del D.Lgs.n.50/2016

Articolo 9 - Recesso e risoluzione del contratto

- La stazione appaltante può recedere dal contratto ai sensi di quanto stabilito all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

- Il fornitore è tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 10 - Controversie

- Per le controversie che dovessero sorgere nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto il foro competente è il Tribunale di Bologna.

Articolo 11 – Garanzia definitiva

- Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs.n.50/2016, il fornitore ha stipulato garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva n. 370709415 del 20/04/2017 rilasciata da GENERALI ITALIA SPA per l'importo di 1.634,40.
- Il Fornitore si assume, inoltre, la responsabilità di danni a persone e cose che dovessero essere arrecati a terzi in conseguenza dell'esecuzione del presente contratto, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

Articolo 12 - Richiamo alle norme legislative regolamentari

- Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente contratto e nei relativi allegati, si applicano le norme vigenti in materia.

Articolo 13. Dichiarazione sull'assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti regionali

- Il fornitore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16 ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 (28.11.2012), non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'aggiudicatario medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

Articolo 15. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

- Il fornitore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel

contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i servizi.

- Il fornitore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

- Il fornitore si impegna ad osservare gli obblighi previsti riguardanti le comunicazioni sulle posizioni assicurative e sui versamenti periodici. Ai sensi dell'art 105, comma 9 del D.Lgs. 50/16 l'appaltatore è tenuta a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio dell'esecuzione dei servizi, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e per gli infortuni anche per conto degli eventuali subappaltatori.

- Per ogni inosservanza agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei servizi e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Articolo 16. Adempimenti in materia antimafia.

- Ai sensi di quanto disposto dalla lettera e) del comma 3 dell'art.83 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, non si è proceduto in relazione al soggetto appaltatore all'acquisizione di documentazione antimafia, in quanto il presente contratto non supera il valore complessivo di €150.000,00.

Articolo 17. Documenti che fanno parte del contratto.

- Costituisce allegato di contratto, e ne fa parte integrante, il Capitolato speciale d'appalto, che si allega sotto la lettera A).

- Fanno parte del presente contratto e ne determinano il contenuto e le



obbligazioni, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma
depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- Relazione tecnica;
- Polizza di garanzia.

Articolo 17 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

- Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

- Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di regolare esecuzione.

- Il presente atto è da registrarsi soltanto in caso d'uso a norma dell'art. 5 del D.P.R. 131 del 26.04.1986 e in tal caso la registrazione dovrà essere effettuata in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

- L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

- L'imposta di bollo viene assolta mediante modello F23

- Il presente contratto unitamente agli allegati viene sottoscritto in segno di accettazione con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale".

Letto, accettato, sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA ROMAGNA

Ing. Mauro Vannoni

documento firmato digitalmente

IL FORNITORE - SOIL INVESTIGATION di Marco Rossi & C. S.N.C.

Sig. Marco Rossi - *documento firmato digitalmente*